

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 - Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

SCHEDA N. 19

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	
4	5	Spese di adattamento dei mezzi e di gestione a seguito del riordino della flotta navale delle forze di polizia trasferite alla Guardia di finanza			709		568	568												
7	3	Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri - Costi <i>una tantum</i> per: attività di formazione, cambio di uniformi, adeguamento tematico e immatricolazioni dei veicoli			1.450					19	1	Utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei presidi di Polizia, dei servizi navali, della gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di Polizia nonché, dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7 del medesimo d.lgs.	1		7.970	61.045	56.831	56.831		
16	3	Specifico corso di formazione militare e professionale per il personale che transita nel Corpo della Guardia di finanza				331														
17	3	Specifico corso di aggiornamento professionale per il personale che transita nella Polizia di Stato			180															
TOTALE					0	2.670	568	568		TOTALE					7.970	61.045	56.831	56.831		

1) L'eccedenza dei risparmi rispetto agli utilizzi (pari a € 7,9 mln per il 2016, a € 58,3 mln per il 2017 e a € 56,2 mln annui a decorrere dal 2018, nonché quelli di cui all'art. 12, co. 10, da accertarsi a consuntivo), per il 50% sono destinati alla revisione dei ruoli delle forze di polizia. Il restante 50% è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica

SCHEDA N. 20

Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm. Plur./suc.	Note	2015	2016	2017	2018	Perm. Plur./suc.
2	1	Incremento NASpI limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali (dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, che si trovino in talune condizioni			57.000	78.600					18.900			
	1										38.100			
	2													
2	1	Intervento di integrazione salariale straordinaria, (limite massimo di 12 f) -11-mesi), alle imprese operanti in aree di crisi industriale complesse			216.000						216.000			
4	2	Incremento di risorse allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro			30.000						30.000			
TOTALE					303.000	78.600					303.000	78.600		

SCHEDA N. 21

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 - Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	Co.	Art.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	
19	5	Risorse per la promozione e l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché per il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.				68.000				5	19	Riduzione delle risorse del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 204/1998				68.000				
TOTALE						68.000						TOTALE				68.000				

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

RELAZIONI QUADRIMESTRALI DEGLI ANNI 2012, 2013, 2014, 2015 E 2016**SINTESI DEI PROFILI METODOLOGICI**

Nell'esercizio delle proprie funzioni di ausilio al Parlamento, la Corte ha formulato una serie di osservazioni di carattere metodologico in tema di quantificazione e copertura degli oneri finanziari delle leggi di spesa, anche nella prospettiva dell'adeguamento dell'ordinamento contabile ordinario al mutato quadro costituzionale.

La rassegna che segue espone, in forma di sintesi, le principali tematiche oggetto di riflessione da parte della Corte in occasione dell'analisi delle leggi di spesa nel periodo 2012 - 2016.

Sommario:

- A) *Novità ordinamentali riguardanti la legge di contabilità pubblica;*
- B) *Le leggi di spesa: morfologia giuridica degli oneri, quantificazioni e coperture;*
- C) *Mezzi di copertura.*

A) Novità ordinamentali ed esigenza di aggiornamento della vigente legge di contabilità pubblica

Dopo l'entrata in vigore del nuovo assetto costituzionale di cui alla legge n. 1 del 2012 e della connessa legge rinforzata n. 243 del 2012 ed in coerenza con tali novità ordinamentali, nel corso del 2016 è stato anche adeguato il quadro ordinamentale ordinario di contabilità pubblica (decreti legislativi 5 maggio 2016, n. 90 e n. 93; legge 4 agosto 2016, n. 163).

Legge di bilancio: accezione del vincolo di copertura

Dalla relazione governativa al disegno di legge di bilancio 2017 è stato ritenuto superato il vincolo di copertura degli oneri correnti della legge di stabilità, non più riproposto, infatti, dalla novella alla legge di contabilità e sussunto nel vincolo di coerenza degli esiti della sessione con gli obiettivi programmatici previamente fissati. La nuova legge di contabilità, confermando in questo l'orientamento delle più recenti sessioni, ha formalizzato questo principio fissando solo il suddetto obbligo di coerenza

in base all'assunto per cui l'unico vincolo è quello fissato dalla richiamata legge "rinforzata" n. 243 del 2012, nel senso cioè della conformità della legge di bilancio rispetto ai saldi programmatici previamente fissati. I punti da sottolineare in tema di copertura della legge di bilancio si possono riassumere in:

a) l'unico vincolo è quello del rispetto degli obiettivi derivanti dalla normativa eurounitaria, così come interpretata ed attuata in base ai documenti di programma e come viene statuito, d'altro canto, dall'art. 14 della legge n. 243;

b) la legge di bilancio potrebbe pertanto anche presentare un saldo negativo, alle condizioni consentite;

c) in riferimento alla prima sezione della legge di bilancio è da ritenere superato, anche in quanto non previsto dalla legge n. 243, il precedente vincolo in termini di copertura degli oneri correnti della legge di stabilità.

Per il motivo legato al punto a), dunque, circa il fatto che l'unico vincolo della legge di bilancio è la sua coerenza con i documenti programmatici, non sussistono gli estremi per un autonomo prospetto di copertura. D'altra parte, va notata la linea di continuità con l'ordinamento in vigore, essendo già previsto - sulla base della legge di contabilità attualmente vigente - il vincolo di coerenza tra la sessione di bilancio e i relativi strumenti legislativi, da un lato, e gli obiettivi programmatici previamente approvati, dall'altro (art. 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009).

Legge di bilancio e clausole di salvaguardia

Circa l'ammissibilità o meno, in base alle menzionate novelle alla legge di contabilità, delle clausole di salvaguardia in riferimento alla legge di bilancio occorre evidenziare che l'intervento normativo riguardante il regime delle coperture delle leggi ordinarie (art. 17 della legge di contabilità) non riguarda formalmente la legge di bilancio (art. 21 e ss.) in considerazione delle profonde differenze tra i due regimi delle leggi ordinarie (da un lato) e della sessione di bilancio (d'altro lato): in questo secondo caso, infatti, non si tratta di prevedere un meccanismo di riallineamento (*ex post*) tra oneri e coperture in caso di scostamento dei relativi andamenti (come per la legge ordinaria), ma della scelta discrezionale (nella sede preventiva della decisione) di non perfezionare nel testo della legge di bilancio (quindi *ex ante*) una parte delle coperture degli interventi (oneri) pur decisi contestualmente per tutti gli anni considerati. Oltretutto, mentre la disciplina in riferimento alle leggi ordinarie è contenuta nell'art. 17 della legge di contabilità (titolo V), in riferimento alla legge di bilancio la normativa è contenuta nel titolo VI. La fattispecie della clausola di salvaguardia relativamente alla legge di bilancio non risulta pertanto, al momento, oggetto di disciplina dall'ordinamento contabile, il che rende legittimo farvi ricorso, in assenza di un divieto.

Legge di bilancio, Sezione II: la funzione svolta

La Sezione II della legge di bilancio attende alla funzione di adeguamento delle previsioni a legislazione vigente ai nuovi obiettivi, anche per quanto concerne l'area già menzionata dei cd. "fattori legislativi", in coerenza dunque con l'assetto previgente rispetto alla novella (flessibilità verticale all'interno dell'esercizio). Da valutare, soprattutto in chiave prospettica, è la dimensione effettiva della manovra in ordine all'allineamento delle previsioni di competenza e cassa (flessibilità orizzontale tra esercizi diversi). L'area della flessibilità di bilancio in formazione, che deve essere corredata da adeguata documentazione informativa da esporre nella Relazione tecnica (a garanzia della massima trasparenza possibile nelle scelte compensative contabili), viene estesa all'intero singolo stato di previsione, mentre il sistema previgente ne limitava l'ambito all'interno del programma ovvero tra programmi di ciascuna missione. Elemento di rilevante novità formale consiste nell'attrazione nella Sezione II - in base all'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità - della funzione di modulazione delle spese permanenti e di quelle pluriennali nonché delle riduzioni di spesa (riprogrammazioni), pur trattandosi anche in questo caso di una quota di variazioni di "fattori legislativi" che la riforma della legge di contabilità del 2009 aveva fatto permanere di competenza della legge di stabilità, pur statuendo innovativamente che i fattori legislativi potevano essere variati dalla legge di bilancio a legislazione vigente. Ciò induce a considerare che anche le riprogrammazioni sono tali da poter rientrare nella funzione tipica dell'area di manovra a legislazione vigente, in quanto variazioni di fattori legislativi. Da quanto rilevato, in definitiva, troverebbe conferma - sul piano sistematico - che l'assetto materiale su cui si sta risistemando l'ordinamento ai fini della sussunzione o meno da parte della legge di bilancio di una natura sostanziale (ad esclusione naturalmente della Sezione I) non sembra rappresentare una evoluzione decisa in tal senso.

La Relazione sullo scostamento degli obiettivi di finanza pubblica

La Relazione da presentare al Parlamento da parte del Governo in attuazione dell'art. 6 della legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012 sotto il profilo della individuazione dei relativi presupposti (scostamento dei saldi tra esercizi ovvero all'interno dello stesso esercizio, a causa del verificarsi di eventi eccezionali) è stata oggetto di normazione ad opera della novella alla legge di contabilità (art. 10 e 10-bis), con il risultato, in riferimento tanto al Documento di economia e finanza (DEF) quanto alla relativa Nota di aggiornamento, che - qualora, nell'imminenza della presentazione di uno dei due documenti citati, si verificassero eventi eccezionali - la Relazione può essere ora presentata alle Camere come annesso al documento di riferimento.

Difformità tra Nota di aggiornamento e Documento programmatico di bilancio

Il comma 1-bis dell'art. 9 della legge di contabilità, che formalizza l'invio all'Unione Europea del progetto di documento programmatico di bilancio, prevede la sola trasmissione alle Camere di tale documento, in quanto di natura ricognitiva di ciò che è stato proposto e deliberato ed informativa nei confronti dei competenti organismi europei. Il successivo art. 10, riguardante il DEF, della medesima legge di contabilità subordina invece esplicitamente il contenuto di quest'ultimo alle risultanze delle conseguenti deliberazioni parlamentari (per analogia si deve intendere che lo stesso valga per la Nota di aggiornamento). Dal combinato disposto delle due normative sembrerebbe trarre conferma la natura non innovativa del Documento programmatico di bilancio rispetto alle deliberazioni assunte, il che dovrebbe escludere la possibilità di modificare la Nota di aggiornamento già approvata dal Parlamento, se non con una formale modifica, da approvare naturalmente con le medesime modalità del documento originario.

Relazione fuori sessione

Con la novella alla legge di contabilità risulta non più in essere la previgente norma (precedente comma 6 dell'art. 10-bis) che consentiva la presentazione della Relazione in esame al di fuori dei tempi della sessione: è stato, ad esempio, il caso del decreto-legge n. 35 del 2013 (ancorché emanato prima delle modifiche ordinamentali in materia), che sostanzia una fattispecie che potrebbe ripetersi in futuro. Nonostante il superamento della norma previgente, ciò nondimeno, da un punto di vista generale, si può comunque ritenere sostenibile una interpretazione per cui tale abrogazione “implicita” non risulti impeditiva della presentazione della Relazione fuori dei tempi della sessione di bilancio, ove ne ricorrano i presupposti, naturalmente. Milita in tal senso l'insieme di norme, *in primis* di natura costituzionale, che regola il verificarsi degli eventi eccezionali come causa legittima dello scostamento rispetto agli obiettivi già fissati di finanza pubblica, a prescindere dal momento del loro verificarsi (come peraltro sembrerebbe desumersi da una lettura coordinata dei primi due commi dell'art. 81 Cost.).

Improprio ricorso alla fonte secondaria per la previsione di mezzi di copertura con incisione di fattori legislativi

Ogni stanziamento contabile deve essere fondato su di una disposizione legislativa che individui autonomi obiettivi. Ciononostante si registra legislazione che demanda alla fonte secondaria la incisione di “fattori legislativi”, funzione, questa, che, sia con l'ordinamento previgente che con quello successivo alla novella, deve essere svolta con lo strumento legislativo (legge di bilancio in *primis*). Ciò anche per l'aspetto legato alla scelta del singolo fattore legislativo da incidere a compensazione.

Documenti di finanza pubblica

Le modifiche dei contenuti dei documenti di finanza pubblica, operanti al di fuori di un quadro coerente ed unitario, quale può essere costituito dalla legge di contabilità, determinano disomogeneità del quadro ordinamentale complessivo in essere.

Interventi effettuati con leggi di natura non ordinamentale, incidenti sugli strumenti - legislativi e non - di programmazione economica in essere a legislazione vigente, alterano l'ordinato svolgersi delle funzioni tipiche che l'ordinamento contabile assegna a tale veicolo normativo.

Saldi di bilancio

La formulazione delle leggi di spesa esige il riferimento, a dimostrazione della sussistenza delle coperture, alle diverse tipologie di saldi di bilancio fissati come obiettivi in Costituzione, ivi inclusi quelli di ordine "strutturale"; sicché per tutte le leggi, e non solo per quelle più rilevanti sul piano quantitativo, è necessaria la rappresentazione dell'impatto complessivo della singola previsione non solo sui saldi nominali, ma anche sul saldo strutturale.

Le tecniche di contabilizzazione delle singole poste di bilancio in relazione ai diversi saldi di finanza pubblica rispondono all'esigenza del rispetto di quei limiti di spesa, ora a rilevanza rafforzata, in quanto sussunti in Costituzione; ciò, anche in considerazione delle implicazioni connesse al possibile verificarsi, in caso di rilevati scostamenti da obiettivi di saldo, di obblighi di recupero.

La cd. "copertura a debito": i profili procedurali

In attuazione delle cd. "coperture a debito", si riscontra, sul piano procedurale, l'iter della previa deliberazione dell'incremento dei saldi con compensazione con nuovo debito, con ciò rideterminandosi gli obiettivi fissati con la Nota di aggiornamento e ricomponendo il quadro macroeconomico con le relative interrelazioni sulla finanza pubblica; trattasi di modifica ordinamentale che avrebbe richiesto un'adeguata sistemazione nella nuova legge di contabilità in relazione all'entrata in vigore, a partire dal 2014, delle leggi costituzionale n. 1 del 2012 e cd. "rinforzata" n. 243, sempre del 2012, così dando compiuta attuazione alla nuova normativa europea nel frattempo intervenuta in materia di procedure per i disavanzi eccessivi, omogeneizzando i calendari di bilancio degli Stati membri e i requisiti comuni per i quadri di bilancio nazionali, all'interno di un nuovo quadro di *governance* europeo.

In tema di "coperture a debito", il legislatore è chiamato a compiere un'opera di razionalizzazione e di sistemazione delle varie ipotesi consentite, tenuto conto del fatto che l'ordinamento interno in vigore a partire dal 2014 (a livello sia costituzionale che di legge rinforzata) consente la possibilità di uno scostamento del saldo strutturale

dall'obiettivo programmatico (e quindi del ricorso all'indebitamento) nell'alveo della fattispecie costituita dall'evento eccezionale, che comprende sia i periodi di grave recessione economica sia gli eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato; dal che consegue l'esigenza di una riconfigurazione del quadro delle coperture finanziarie ammissibili per le leggi ordinarie tale da definire il rapporto che intercorre tra ipotesi, quali i "margini di flessibilità" e i "fattori significativi", operanti nell'ordinamento comunitario, e il concetto di evento eccezionale.

Evento eccezionale e regime delle coperture finanziarie

Alla luce del mutato quadro costituzionale, occorre definire la nozione di "evento eccezionale" evocata dal secondo comma del nuovo art. 81 Cost. quale possibilità per lo Stato di allontanarsi temporaneamente dall'equilibrio di bilancio, salvo l'obbligo del recupero al verificarsi delle condizioni normate dalla legge cd. "rinforzata" (che comunque a sua volta fa rinvio alle prescrizioni della normativa comunitaria) e sempre che non si tratti di riforme strutturali destinate a recuperare il vincolo nel medio periodo. Il nuovo combinato disposto tra il primo e il secondo comma dell'art. 81 Cost., esige, a fini sistematici, la definizione di ciò che si intenda per "evento eccezionale" (alla luce del relativo presupposto consistente nell'avvenuta cristallizzazione in Costituzione di obiettivi di finanza pubblica impostati in termini di saldi strutturali), in quanto il ricorrere di tali fattispecie legittima il ricorso al debito come copertura anche per leggi ordinarie, salvo l'obbligo del rientro. Merita approfondimento definitorio il rapporto tra gli effetti dei cd. "eventi eccezionali" e l'obiettivo - egualmente costituzionalizzato con il primo comma del nuovo art. 97 Cost. - della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni, che non implica solo vincoli di medio-lungo periodo. Il tema definitorio degli effetti degli "eventi eccezionali", che consente di deviare temporaneamente dal sentiero di convergenza verso l'Obiettivo di Medio Periodo, è contiguo rispetto all'altro in base al quale è possibile fissare obiettivi in termini tali da poter tener conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, ma tali da non poter escludere conseguenze negative nell'immediato (art. 3, comma 4, legge n. 243 del 2012). Il rispetto dell'obiettivo di medio termine quale si delinea a proposito dell'obbligo di copertura a seguito dell'operare dei meccanismi legati agli "eventi eccezionali" di cui al comma secondo del nuovo art. 81 Cost., dovrà essere valutato, in occasione della definizione di provvedimenti legislativi non di sessione, nei suoi aspetti di compatibilità, sia con il vincolo temporalmente rigido previsto dal terzo comma del medesimo art. 81 Cost., sia con le prescrizioni di cui al nuovo primo comma dell'art. 97 Cost., per la parte riferita alle ricadute anche sul breve periodo in ordine al principio della sostenibilità del debito; il rispetto di detto obiettivo, in occasione della definizione del quadro normativo definito nella sessione di bilancio, è risolvibile nell'ambito del relativo vincolo di coerenza con gli obiettivi programmatici così come previamente fissati.

Riflessi nella classificazione delle partite ai fini della contabilità nazionale a seguito delle nuove regole di cui al SEC 2010

In dipendenza del nuovo regime classificatorio introdotto dal SEC 2010 (che ha modificato il precedente SEC'95) occorre, sul piano metodologico anche di natura prospettica, tenere ben presenti le conseguenze dell'incertezza (in alcuni casi) circa le modalità di contabilizzazione di alcune partite ai fini della contabilità nazionale, anche in considerazione delle possibili difformità, da questo punto di vista, rispetto alle analoghe valutazioni riferite ai saldi di competenza finanziaria (è il caso, ad esempio della disciplina di riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti ed assimilati contabilizzata dal lato della spesa, quale “trasferimenti alle famiglie”).

Coperture per sottosettore

Sul versante delle coperture, come dimostrano i continui casi in cui il Governo presenta norme di pareggio degli effetti sui saldi diversi da quello di contabilità finanziaria, si evidenzia il problema, in parte nuovo, riguardante l'obbligo di compensare o meno, nell'ambito di un sottosettore, in cui si articola il settore pubblico, quando a parità di saldo complessivo al suo interno si determinano avanzi ovvero disavanzi, senza dunque partite compensative che ricostituiscano il saldo invariato per sottosettore; in tali casi appare ispirato al principio contabile della prudenza ritenere che i flussi generati da una norma debbano essere compensati per singolo sottosettore, al fine di garantire una necessaria responsabilizzazione nelle scelte e di rispettare la stessa autonomia dei vari livelli istituzionali in conformità al quadro costituzionale in vigore e segnatamente dei principi contenuti nell'art. 119 Cost. Lo spostamento dei vincoli di politica “fiscale”, a livello di ordinamento sia comunitario che costituzionale, verso l'aggregato delle pubbliche amministrazioni complessivamente considerato, anche per i profili di copertura con debito, rende critica l'ammissibilità di operazioni di sostituzione di partite tra i vari sottosettori, proprio alla luce della nuova prospettiva di finanza pubblica, poiché calibrata su tutto il settore pubblico.

Legge di bilancio: la doppia sezione della legge di bilancio e le ricadute del regime delle coperture finanziarie

La proposizione di un bilancio unificato ma al cui interno siano presenti, come dispone la legge rinforzata n. 243 del 2012, due sezioni formalmente distinte - di cui una strutturata sulla base della legislazione vigente e l'altra sulle relative variazioni normative (corrispondente, sostanzialmente, alla già prevista legge di stabilità) - fa propendere, almeno ad una valutazione provvisoria dell'innovazione ordinamentale, per l'interpretazione secondo cui la sezione a legislazione vigente continuerà a non poter svolgere, o a poterlo svolgere in misura limitata, il ruolo di riferimento per

risolvere problemi di copertura: di fatto, nel sistema, essa riproduce la disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 81 Cost., anche se nell'ambito di una concezione evolutiva della legislazione vigente.

Problematiche ordinamentali in materia di coperture finanziarie connesse alla mutata formulazione degli artt. 81 e 97 Cost.

La coesistenza del vincolo in termini di equilibrio strutturale di cui al primo comma degli artt. 81 e 97 Cost. con quello, più tradizionale, di cui al terzo comma del citato art. 81, ripropone il problema se il regime delle coperture finanziarie delle leggi possa essere espresso in futuro solo in termini nominali (come si desume dal richiamato terzo comma) ovvero anche in termini strutturali, come potrebbe essere implicato dai richiamati primi commi degli artt. 81 e 97 Cost., in quanto tra le due regole potrebbero esservi delle discrasie, con la conseguenza che una identica norma potrebbe soddisfare il primo vincolo (in termini nominali), ma non necessariamente il secondo (in termini strutturali); è il caso delle partite cd. *one-off*, incluse nei saldi nominali ma escluse, almeno in linea di principio, da quelli strutturali. La “costruzione” della decisione legislativa finanziariamente rilevante, laddove espressa anche in termini di contabilità nazionale oltre che in termini di contabilità finanziaria, comporta implicazioni profonde sotto il profilo dell'assetto dei poteri all'interno della vigente architettura costituzionale, tenuto conto anche della disparità di informazioni a disposizione di Governo e Parlamento, come si evince indirettamente dal fatto che l'approntamento della relazione tecnica - che deve accompagnare ciascun disegno di legge finanziariamente rilevante - costituisce un obbligo previsto dall'ordinamento a carico del Governo, anche in riferimento alle iniziative legislative parlamentari, ove richiesto dalle Camere.

La regola della spesa

L'introduzione, con la legge rinforzata, della cd. “regola sulla spesa” esclude l'agibilità di coperture infrannuali di nuove o maggiori spese con mezzi diversi dalle minori spese, laddove la predetta regola sulla spesa sia da intendersi come non valicabile una volta che la spesa sia stata fissata nelle determinazioni programmatiche.

La copertura derivante dai riflessi finanziari delle cd. “riforme strutturali”

Implicazioni sull'assetto delle manovre di finanza pubblica pone il ricorso alla facoltà concessa dal comma 4 dell'art. 3 della legge rinforzata, secondo cui gli obiettivi del saldo del conto consolidato possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tener conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto